



# **Allegato C**

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

## **C.11 Procedura**

**(già Regolamento B.17)**

**per la disciplina delle disposizioni testamentarie  
e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach <sup>1</sup>**

**(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)**

---

<sup>1</sup> Adottato come Regolamento con deliberazione del CdA nella seduta di data 30/12/2014, con efficacia dal 01/02/2015.

## **Articolo 1**

### **Oggetto e valutazione**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti procedurali concernenti l'accettazione di disposizioni testamentarie e donazioni da parte della Fondazione Edmund Mach (di seguito, per brevità, indicata come "FEM"), rinviando per quanto qui non previsto alla disciplina sulle successioni e donazioni contenuta nel codice civile.
2. FEM accetta esclusivamente disposizioni testamentarie e donazioni riguardanti beni utili ed attinenti ai propri fini istituzionali.
3. Per la valutazione di cui al comma 2, viene predisposta dagli uffici competenti o da esperti esterni una perizia di stima del valore del bene, degli interventi necessari per l'uso, dell'incidenza degli eventuali oneri posti dal testatore o dal donante.
4. La perizia di cui al comma 3 contiene anche valutazioni circa la ricaduta che il profilo reputazionale del testatore e del donante può avere sull'immagine di FEM e delle attività condotte.

## **Articolo 2**

### **Competenza ad accettare**

1. Al Consiglio di Amministrazione di FEM compete la decisione relativa alla accettazione delle disposizioni testamentarie a titolo universale (eredità), nonché la decisione relativa alla eventuale rinuncia di disposizioni testamentarie a titolo particolare (legati).
2. Al Consiglio di Amministrazione di FEM compete, inoltre, la decisione relativa alla accettazione delle donazioni con oggetto:
  - a) beni immobili e beni mobili registrati, nonché diritti reali parziari sui medesimi;
  - b) somme di denaro per un importo superiore a ventimila euro;
  - c) beni mobili diversi dal denaro per un valore superiore a cinquantamila euro.
3. Al Presidente di FEM compete la decisione relativa alla accettazione delle donazioni con oggetto:
  - a) somme di denaro per un importo pari o inferiore a ventimila euro;
  - b) beni mobili diversi dal denaro per un valore pari o inferiore a cinquantamila euro.
4. L'organo competente decide, sulla base della perizia e delle valutazioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, su proposta del Direttore generale e del Dirigente preposto alla struttura di primo livello interessata.

## **Articolo 3**

### **Disposizioni testamentarie di beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili diversi dal denaro**

1. In caso di disposizione testamentaria a titolo universale che riguardi beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili diversi dal denaro, la disposizione può essere accettata solo previa valutazione positiva degli uffici competenti di FEM in merito ai seguenti aspetti:
  - a) idoneità del bene ad essere utilizzato per le attività a cui è destinato in FEM;
  - b) convenienza dell'acquisizione in relazione allo stato del bene, ai costi di manutenzione e di ristrutturazione preventivati, nonché ai costi di utilizzo e di impianto;
  - c) sicurezza.
2. Di norma, tale valutazione viene effettuata in occasione della predisposizione dell'inventario, obbligatorio ai sensi del Codice civile, ai fini della accettazione di eredità da parte di persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. Ove si decida di procedere con l'inventario successivamente alla accettazione, la valutazione di cui sopra deve essere comunque effettuata prima di accettare l'eredità.
3. In caso di legato che riguardi beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili diversi dal denaro, FEM deve rinunciare se il bene oggetto di legato non è valutato positivamente dai suoi uffici competenti in merito agli aspetti sopra richiamati.

#### **Articolo 4**

##### **Donazioni di beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili diversi dal denaro**

1. In caso di donazione di beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili diversi dal denaro, la donazione può essere accettata solo previa valutazione positiva degli uffici competenti di FEM in merito ai seguenti aspetti:
  - a) idoneità del bene ad essere utilizzato per le attività a cui è destinato in FEM;
  - b) convenienza dell'acquisizione in relazione allo stato del bene, ai costi di manutenzione e di ristrutturazione preventivati, nonché ai costi di utilizzo e di impianto;
  - c) sicurezza.

#### **Articolo 5**

##### **Donazioni di modico valore**

1. In caso di donazione di modico valore avente ad oggetto beni mobili, è richiesto che il donante attesti tale modicità in forma scritta, dichiarando che la donazione riveste modico valore rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale.

#### **Articolo 6**

##### **Disposizioni modali**

1. In caso di donazione gravata da un onere, tale onere deve essere espressamente previsto in forma scritta e non può in alcun modo essere estraneo ai fini istituzionali di FEM.
2. In caso di disposizione testamentaria gravata da un onere, la stessa può essere accettata da FEM solo se l'onere non è estraneo ai suoi fini istituzionali. In caso di legato, FEM deve rinunciare se l'onere eventualmente apposto al legato è estraneo ai suoi fini istituzionali.

#### **Articolo 7**

##### **Albo dei donatori**

1. E' istituito l'albo dei donatori della Fondazione Edmund Mach.
2. L'albo, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, contiene:
  - a) le generalità dei testatori e dei donatori che hanno compiuto atti di liberalità in favore della FEM;
  - b) la descrizione dei beni oggetto di liberalità;
  - c) l'indicazione dell'uso che ne è stato fatto da FEM.
3. L'albo è reso pubblico sul sito istituzionale e viene aggiornato.

#### **Articolo 8**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di approvazione del Consiglio di amministrazione.